

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DOMINICI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore AURELIO MIRONE

Seduta del 31/05/2018

### FATTO

La ricorrente stipulava in data 19.10.2011 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Insoddisfatta dell'esito del reclamo, la ricorrente si rivolge all'ABF, chiedendo di condannare la resistente alla restituzione del complessivo importo di € 1.801,10 a titolo di commissioni ed oneri assicurativi anticipatamente versati e non maturati, oltre interessi legali e spese di assistenza difensiva e risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa .

Costitutosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo l'avvenuto rimborso di tutte gli oneri di natura *recurring* previsti dai contratti; la natura *up front* della commissione finanziaria percepita dall'agente; il proprio difetto di legittimazione con riferimento alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi.

Alla luce di quanto sopra, l'intermediario chiede che il Collegio voglia rigettare il ricorso, in quanto infondato.

### DIRITTO

Preliminarmente il Collegio richiama gli orientamenti dell'ABF in materia di estinzione anticipata dei finanziamenti ai consumatori, ribadendo quanto segue.



E' orientamento consolidato di questo Arbitro quello secondo cui: «(1) *nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue; (4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente» (così il Collegio di coordinamento, decisione n. 10003/2016, che richiama la precedente decisione n. 6167/2014, ed analogamente le decisioni nn. 10017/2016 e 10035/2016).*

E' altresì principio consolidato che «*siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012)*», stante il collegamento funzionale che lega tale contratto a quello di finanziamento (Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014, 10003/2016, 10017/2016, 10035/2016).

Va infine riaffermata la legittimazione passiva dell'intermediario, sia sotto il profilo processuale che di merito, sulla base degli argomenti recepiti dalle decisioni del Collegio di coordinamento nn. 6167/2014, 10003/2016, 10017/2016, 10035/2016.

Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti risulta quanto segue.

La domanda di rimborso degli oneri commissionali deve essere accolta atteso che, diversamente da quanto sostenuto dall'intermediario, sebbene nel prospetto riassuntivo le diverse commissioni siano riportate separatamente, nel contratto è presente un'unica clausola omnicomprensiva rubricata "*commissioni e provvigioni*", che risulta gravemente opaca stante la mancanza della necessaria differenziazione delle diverse commissioni in essa ricomprese e delle attività *up front* da quelle *recurring*. Ne consegue il diritto del ricorrente al rimborso integrale di tale clausola secondo il criterio *pro rata temporis* calcolato in € 668,30 per la commissione finanziaria e € 856,80 per la commissione agente mediatore, al netto di quanto già ricevuto in sede di estinzione anticipata.

In ordine alla quantificazione della quota parte del premio assicurativo da retrocedere, deve trovare applicazione il richiamato criterio, secondo cui occorre riconoscere un rimborso sulla base del principio del *pro rata temporis*, quanto meno in assenza di clausole contrattuali che utilizzino validamente criteri diversi (in specie non invocati dalla resistente). Infatti benché nel contratto venga prevista la rimborsabilità degli oneri assicurativi "*secondo le condizioni della polizza*", queste ultime non vengono mai esplicitate e non risultano dalla documentazione versata in atti. Ne consegue il diritto del ricorrente al rimborso dell'importo di € 262,01 per la polizza "*rischio vita*", ed € 157,99 per la polizza rischio impiego.

Non può, invece, trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa atteso, che la stessa non risulta essere stata formulata in fase di preventivo reclamo. Tale domanda deve pertanto ritenersi inammissibile. La stessa



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

domanda risulta, peraltro, formulata in modo vago ed impreciso e non parrebbe in ogni caso meritevole di accoglimento stante la mancanza di qualsiasi elemento atto a provare il presunto danno subito dalla ricorrente.

Stante la natura seriale del ricorso, non può, infine, trovare accoglimento la domanda di rifusione delle spese legali (Collegio di coordinamento, n. 6167/2014).

Alla luce di quanto sopra, l'importo complessivo dovuto dall'intermediario nei confronti del ricorrente è pari a € 1.801,10 – al netto di € 144,00 già corrisposti in sede di estinzione anticipate - , oltre interessi legali dalla data di estinzione.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.801,10 oltre interessi legali dalla data dell'estinzione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI